

# Il Registro per gli operatori in valuta virtuale in vigore dal 16 Maggio 2022

---

A CURA DELLA DOTT.SSA ALLEGRA GAMBACCIANI



**STS NETWORK**

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE

# Entrata in vigore del Registro gestito dall'OAM

---

- L'Organismo Agenti e Mediatori con comunicato stampa dell'11 maggio 2022 ha introdotto il **Registro per gli operatori in valuta virtuale** che sarà **attivo dal 16 Maggio 2022**.
- I soggetti che già svolgono l'attività, anche online, in Italia e posseggono i requisiti di legge, potranno continuare ad esercitare, presentando la **domanda di iscrizione al Registro per gli operatori in valuta virtuale entro 60 giorni dal 16 Maggio 2022**.
- Tali soggetti possono proseguire ad esercitare l'attività senza dover attendere la pronuncia dell'OAM sull'iscrizione nel Registro.
- Nel caso in cui detto termine di iscrizione non dovesse essere rispettato o qualora l'Organismo Agenti e Mediatori dovesse negare l'iscrizione, l'eventuale esercizio dell'attività sarà considerato **abusivo**.
- L'iscrizione al Registro dell'OAM costituisce, pertanto, condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività sul territorio della Repubblica da parte dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale.

# I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro dell'OAM

---

➤ I soggetti che devono essere dotati di iscrizione al Registro per gli operatori in valuta virtuale gestito dall'OAM a partire dal 16 Maggio 2022 sono i seguenti:

- **i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale**, vale a dire ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conversione di valuta virtuale e alla loro conversione DA ovvero IN valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute;

- **i prestatori di servizi di portafoglio digitale** cioè ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, per detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

# I requisiti per l'iscrizione al Registro dell'OAM

---

- I requisiti per l'iscrizione al Registro per gli operatori in valuta virtuale gestito dall'OAM sono:
  - per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio italiano;
  - per le persone fisiche con cittadinanza italiano o di uno Stato UE o di Stato diverso: domicilio nel territorio italiano.

# Modalità di presentazione della domanda di iscrizione al Registro e dati da indicare

---

- Il servizio di “**Registrazione**” sarà disponibile alla pagina web [www.organismo-am.it](http://www.organismo-am.it).
- Una volta completata la registrazione, l'utente avrà a disposizione una propria area riservata all'interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall'OAM. Tramite la propria area dovrà compilare, sottoscrivere digitalmente ed inviare l'apposito modulo informatico di comunicazione di attività.
- I dati che devono essere indicati sono i seguenti: i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), identificativo fiscale, estremi documento di identificazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web).
- Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata.
- Andrà inviata anche la documentazione dell'**avvenuto pagamento del contributo una tantum (500 euro per le persone fisiche e 8.300 euro per le società)**.
- Sarà, inoltre, previsto un contributo annuale, da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale, risultante dal numero dei clienti comunicati in forza dell'art. 4, commi 2 e 3, della Circolare OAM 41/22. Tale importo sarà successivamente comunicato dall'Organismo con apposita integrazione della Tabella A della Circolare OAM 41/22.

# Svolgimento della procedura di iscrizione al Registro

---

- Dal momento della ricezione della domanda di iscrizione l'Organismo Agenti e Mediatori ha 15 giorni di tempo, per verificare la regolarità e la completezza della comunicazione e della documentazione allegata.
- L'OAM può sospendere il termine una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, se ritiene la comunicazione incompleta o reputa necessaria un'integrazione della documentazione.
- Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, l'OAM risponde con il diniego dell'iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all'interessato che può comunque presentare una successiva richiesta di iscrizione.
- Eventuali variazioni dei dati dichiarati devono essere comunicate entro 15 giorni dalla variazione dei dati medesimi e con le stesse modalità telematiche previste per la prima comunicazione.

# Comunicazione trimestrale sull'operatività dei clienti

---

- **Gli operatori in valuta virtuale iscritti al Registro devono trasmettere telematicamente, con cadenza trimestrale all'OAM, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.**
- La trasmissione deve essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
- **In particolare, dovranno essere trasmessi, per singolo cliente, i relativi dati identificativi e dati sintetici sull'operatività complessiva in Italia.**
- I dati identificativi da trasmettere saranno i seguenti: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale/partita IVA se assegnato, estremi del documento di identificazione.
- I dati sintetici sull'operatività complessiva in Italia riguarderanno invece: il controvalore in euro del saldo totale delle valute legali e delle valute virtuali; il numero ed il controvalore complessivo in euro delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legale; il numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali; il numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale; il numero ed il controvalore in euro dell'ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale suddivisi per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili. Ogni dato sintetico comunicato deve essere riferibile a ciascun cliente e relativo alla data dell'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

# Publicità del Registro

---

➤ **Nella Sezione speciale del Registro curata dall'OAM accessibile al pubblico saranno annotati:**

- cognome e nome del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione nel territorio italiana in caso di soggetto diverso da persona fisica;
- codice fiscale o partita IVA, ove assegnato;
- indicazione della tipologia di servizio prestato;
- indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l'indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

# Collaborazione dell'OAM con le istituzioni

---

- **L'OAM, su richiesta, è tenuto a fornire al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Autorità di Vigilanza di settore, all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, alla Guardia di Finanza e alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del Registro, compresi i dati relativi alla clientela degli operatori che ha fatto operazioni in Italia.**
- Ai fini del contrasto dell'abusivismo il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e le forze di polizia possono richiedere all'OAM i dati e le informazioni sui prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale ed ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, ivi compresi quelli relativi ai soggetti che non hanno integrato correttamente la comunicazione all'Organismo.
- **Ogni 6 mesi l'OAM trasmette al Ministero dell'Economia una relazione con i dati aggregati relativi al numero di prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale che hanno effettuato la comunicazione per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro, compresi quelli relativi ai soggetti che non hanno integrato la comunicazione come richiesto.** La relazione deve contenere anche la tipologia di servizi svolti dai prestatori, le ipotesi riscontrate di esercizio abusivo dell'attività, i dati aggregati relativi alle operazioni effettuate trasmessi dall'OAM.

# Poteri sanzionatori dell'OAM

---

- **All'OAM spettano i poteri di sospensione e cancellazione dalla sezione speciale del Registro.**
- In particolare, dispone la **sospensione** dal Registro non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno, in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati trimestrali.
- E' invece prevista la **cancellazione** per:
  - perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
  - ripetuta violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati;
  - inattività protrattasi per oltre 1 anno salvo comprovati motivi;
  - cessazione dell'attività.

# I professionisti di STS NETWORK

---



## **DOTT. FABIO GIOMMONI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[fgiommoni@stsnetwork.it](mailto:fgiommoni@stsnetwork.it)



## **DOTT. MATTEO BUSICO**

Dottore commercialista, Revisore Legale

[mbusico@stsnetwork.it](mailto:mbusico@stsnetwork.it)



## **DOTT. SSA ALESSIA PAPINI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[apapini@stsnetwork.it](mailto:apapini@stsnetwork.it)



## **DOTT. FRANCESCO FACCHINI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[ffacchini@stsnetwork.it](mailto:ffacchini@stsnetwork.it)



## **DOTT. FEDERICO SALVADORI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[fsalvadori@stsnetwork.it](mailto:fsalvadori@stsnetwork.it)



## **DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI**

Dottore commercialista e Revisore Legale

[agambacciani@stsnetwork.it](mailto:agambacciani@stsnetwork.it)

# CONTATTI

---

## PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38

☎ +39 050 970628

[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## LUCCA

© Via Muston, 117

☎ +39 0583 050260

[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## PISTOIA

© Via E. Fermi, 93

☎ +39 0573 935531

[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B

☎ +39 0571 526275

[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

